

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
905/2017/R/GAS**

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 124/2017 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA), IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO E DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. ADOZIONE DI TESTI INTEGRATI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto legislativo 58/98);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM (di seguito: TIUF);
- l’Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 344/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 344/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 613/2017/R/COM);
- la segnalazione 8 marzo 2016, 86/2016/I/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 734/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 734/2017/R/GAS);

- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling (di seguito: Direzione Infrastrutture) dell'Autorità 7 giugno 2013, 2/2013, come integrata con la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture 27 febbraio 2015, 4/2015;
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 31 luglio 2014, 16/2014;
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 28 gennaio 2015, 1/2015;
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 27 aprile 2015, 6/2015;
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 5 febbraio 2016, 4/2016 (di seguito: determina 4/16).

CONSIDERATO CHE:

- la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17) ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM l'Autorità ha avviato, tra gli altri, due procedimenti per l'adozione di altrettanti provvedimenti in merito ai propri compiti riguardo alle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale:
 - uno, sul procedimento per la valutazione dei valori di rimborso e la formulazione di eventuali osservazioni da inviare alla stazione appaltante, volto ad adeguare le disposizioni della deliberazione 310/2014/R/GAS all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
 - l'altro, sul procedimento per la valutazione dei bandi di gara e la formulazione di eventuali osservazioni da inviare alla stazione appaltante, volto ad attuare l'articolo 1, comma 94, della legge 124/17 e, sulla base di quest'ultimo, l'articolo 9, comma 2, decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che, qualora il valore di rimborso (VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del medesimo VIR all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- l'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, modifica le disposizioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, esentando gli Enti locali dall'obbligo di invio delle valutazioni di dettaglio all'Autorità qualora sussistano congiuntamente tutti i seguenti presupposti:

- l'Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- lo scostamento VIR-RAB aggregato d'ambito non superi l'8 per cento;
- lo scostamento VIR-RAB del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (si veda, a oggi, l'articolo 23, comma 1, della RTDG);
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11, prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 prevede che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti, all'Autorità; quest'ultima può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'articolo 1, comma 94, della legge 124/17 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, precisando che in ogni caso, la documentazione di gara non possa discostarsi dai punteggi massimi previsti per i criteri e i *sub*-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato decreto 226/11, l se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni *sub*-criteri.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 310/2014/R/GAS reca disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, disciplinando in particolare la valutazione degli scostamenti VIR-RAB, tenendo altresì conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
- la deliberazione 344/2017/R/GAS integra la suddetta deliberazione 310/2014/R/GAS, prevedendo alcune semplificazioni dell'*iter* di analisi degli scostamenti VIR-RAB nei casi in cui i Comuni attestino l'integrale applicazione delle Linee guida 7 aprile; tali semplificazioni, consistono, in particolare, nella riduzione del numero di documenti che l'Ente locale deve trasmettere all'Autorità per le verifiche;

- la deliberazione 113/2013/R/GAS definisce l'ambito e le modalità di svolgimento delle verifiche finalizzate alla formulazione di eventuali osservazioni da inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, in materia di valutazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, con riferimento alla semplificazione dell'*iter* di valutazione degli scostamenti VIR-RAB previsto dalla legge 124/17, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti:
 - in linea generale, relativi a:
 - i. le modalità attraverso le quali gli Enti locali o i soggetti terzi devono certificare di ricadere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
 - ii. i requisiti che deve possedere il soggetto terzo certificatore (di seguito: soggetto terzo certificatore);
 - iii. le modalità e i tempi di valutazione delle certificazioni da parte dell'Autorità;
 - con riferimento ai casi in cui sia già stata trasmessa all'Autorità la documentazione relativa agli scostamenti VIR-RAB l'Autorità ha prospettato che, laddove ricorrano i presupposti individuati dalla legge 124/17, la stazione appaltante possa informare l'Autorità chiedendo l'archiviazione del procedimento di verifica già avviato;
 - con riferimento alle modalità di certificazione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, l'Autorità ha prospettato l'adozione dei seguenti modelli:
 - i. certificazione della stazione appaltante sul rispetto dell'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
 - ii. certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione delle Linee guida 2014;
 - iii. certificazione dell'Ente locale relativa al possesso dei requisiti da parte dell'eventuale soggetto terzo certificatore;
 - rispetto alle modalità di trasmissione all'Autorità della documentazione di cui al precedente alinea l'Autorità ha prospettato che sia la stessa stazione appaltante a rendere disponibile tale documentazione;
 - con riferimento ai requisiti del soggetto certificatore di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, l'Autorità ha prospettato che il medesimo soggetto certificatore deve possedere:
 - i. adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
 - ii. adeguati requisiti di onorabilità;
 - iii. adeguati requisiti di indipendenza;

- in relazione alle competenze professionali, l'Autorità ha prospettato che la certificazione debba essere rilasciata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per materie inerenti alla valutazione delle reti, rimettendo la definizione delle competenze professionali agli Enti locali;
- in relazione ai requisiti di onorabilità l'Autorità ha prospettato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 del TIUF, di fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 58/98;
- in relazione ai requisiti di indipendenza, sempre in coerenza con quanto previsto dagli obblighi di separazione funzionale definiti nel TIUF, l'Autorità ha prospettato che nella scelta del soggetto terzo certificatore debba essere rispettato l'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 58/98 e che, inoltre, lo stesso soggetto certificatore non debba avere rapporti: (i) di collegamento o di controllo societario con imprese distributrici; (ii) di collaborazione con imprese distributrici del gas, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione;
- l'Autorità ha prospettato poi che l'Ente locale possa incaricare della certificazione direttamente la stazione appaltante;
- in relazione alle modalità di verifica da parte dell'Autorità delle dichiarazioni rilasciate dagli Enti locali l'Autorità ha prospettato lo svolgimento di verifiche sulla completezza delle informazioni contenute nelle stesse dichiarazioni, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara, comunicandone gli esiti entro trenta giorni dalla data di acquisizione della documentazione sulla piattaforma informatica VIR-RAB e riservandosi, in ogni caso, la possibilità di fare verifiche puntuali sulle singole dichiarazioni richiedendo la disponibilità di documentazione di dettaglio.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, l'Autorità, con riferimento alla semplificazione dell'*iter* di valutazione dei bandi di gara:
 - ha prospettato di volere introdurre, per i casi previsti dall'articolo 1, comma 94, della legge 124/17, un percorso preferenziale che riduca l'ambito delle verifiche individuate con la deliberazione 113/2013/R/GAS;
 - in particolare, secondo tale percorso preferenziale, le stazioni appaltanti dovrebbero rendere disponibile all'Autorità la documentazione strettamente necessaria per le verifiche relative:
 - ai valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara, al fine di dare certezza agli operatori che partecipano alle gare del rispetto della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni dell'Autorità in occasione delle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB;

- al rispetto dei criteri fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 in relazione alla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara, al fine di garantire che le scelte della stazione appaltante risultino coerenti con le disposizioni del medesimo decreto 226/11;
- alla congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.
- in relazione alle esigenze connesse a tali verifiche, l'Autorità ha prospettato che debbano essere resi disponibili:
 - un prospetto che riporti per ciascun Comune dell'ambito i valori di VIR e RAB con i relativi riferimenti temporali;
 - un estratto del bando di gara e del disciplinare di gara con riferimento agli articoli nei quali sono riportati i criteri di ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;
 - le linee guida programmatiche d'ambito.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, in relazione allo svolgimento delle analisi costi-benefici e all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo, l'Autorità:
 - ha ribadito che l'analisi costi benefici dovrebbe essere fondata su una puntuale identificazione del progetto, degli obiettivi (compresi quelli socioeconomici), dovrebbe prevedere adeguate analisi di fattibilità nonché analisi delle opzioni alternative, e dovrebbe altresì comprendere un'analisi economica e un'analisi di sensibilità e del rischio;
 - dall'analisi costi-benefici dovrebbero emergere in modo chiaro la *baseline*, sia essa una soluzione *business as usual* o una soluzione alternativa di sviluppo, l'individuazione della soluzione allo studio e una o più soluzioni alternative, con la specificazione di ipotesi sullo sviluppo del sistema nell'arco temporale in analisi (domanda, utenti, ecc);
 - dovrebbero essere esplicitate le ipotesi specifiche per costi e benefici, la definizione temporale dei costi della soluzione, la vita economica assunta per i benefici monetizzati della soluzione, il tasso di sconto (sociale) utilizzato ed eventuali altri impatti (positivi o negativi) non monetizzati. Dovrebbe poi essere fornita una sintesi dei risultati, con individuazione dei principali parametri che impattano su costi e benefici;
 - in relazione all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo, ha confermato di ritenere meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti che siano effettuati in condizioni di economicità e che di conseguenza le condizioni minime di sviluppo debbano individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio;
 - ha precisato altresì che estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo, valutate a consuntivo sulla base del

numero di clienti che effettivamente si connette alla rete, dovranno prevedere:

- un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11;
 - un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese;
- in linea generale l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, entro il quale, sul piano tariffario, sia possibile garantire una piena socializzazione del costo. Similmente, in relazione alle aree disagiate, l'Autorità ritiene congruo un limite pari a circa 20-25 metri per utente.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, in relazione ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, l'Autorità ha prospettato di voler pubblicare specifici chiarimenti procedurali relativi alle modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette attraverso i criteri di valutazione parametrica ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della RTDG, prevedendo contestualmente la pubblicazione di una stratificazione *standard* da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni, definita a partire dalla stratificazione *standard* dei valori netti di cui alla determina 4/16.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 734/2017/R/gas, rispetto alle modalità di riconoscimento degli investimenti nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, l'Autorità ha prospettato di non apportare modifiche a quanto attualmente previsto dalla RTDG, rilevando che un'eventuale modifica delle modalità di rivalutazione delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore, che troverebbe giustificazione nella presunta esistenza di un disincentivo a effettuare investimenti fino all'anno di affidamento, potrebbe essere valutata solo in relazione a investimenti futuri, a partire dall'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle osservazioni al documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, con riferimento alla semplificazione dell'*iter* di valutazione degli scostamenti VIR-RAB:
 - in linea generale:
 - un'associazione di Comuni e un'associazione di categoria di imprese distributrici hanno osservato che dovrebbe essere chiarita la relazione tra le disposizioni della deliberazione 344/2017/R/GAS e le disposizioni che l'Autorità intende adottare in attuazione di quanto previsto dalla legge 124/17;
 - due associazioni di categoria di imprese distributrici si sono dichiarate favorevoli alle prospettazioni contenute del documento per la consultazione;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici e un'impresa distributtrice, pur condividendo gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione, hanno osservato che le semplificazioni prospettate potrebbero rallentare le tempistiche di svolgimento delle gare, dal momento che la stazione appaltante dovrebbe attendere le certificazioni di tutti gli Enti locali interessati e il mancato intervento di un singolo Comune potrebbe incidere sull'intero procedimento di valutazione; al riguardo, gli stessi soggetti hanno profilato una soluzione alternativa secondo cui dovrebbero essere sottoposti a verifica puntuale i casi di scostamento superiore al 20%, mentre dovrebbero applicarsi le semplificazioni previste dalla legge 124/17 per i casi di Comuni con scostamento superiore al 10% ma non superiore al 20%, qualora sia rispettata la soglia dell'8% a livello di ambito;
 - un organismo nazionale di rappresentanza degli interessi di una categoria professionale si è dichiarato favorevole agli orientamenti espressi;
 - in relazione ai casi in cui sia già stata trasmessa all'Autorità la documentazione relativa agli scostamenti VIR-RAB:
 - un'associazione di Comuni ha osservato che dovrebbero essere chiarite le modalità attraverso cui comunicare all'Autorità la volontà della stazione appaltante di seguire le procedure semplificate previste dalla legge 124/17;
 - un'associazione di stazioni appaltanti ha osservato che dovrebbero essere definiti limiti di applicazione della norma che non lascino discrezionalità alle singole stazioni appaltanti;
 - un Comune ha osservato che si dovrebbero tenere distinti i casi in cui la stazione appaltante abbia una specifica delega da parte degli Enti locali concedenti e quelli in cui tale delega manchi;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che le stazioni appaltanti dovrebbero avere l'obbligo, e non la mera facoltà, di verificare in quali casi ricorrano le condizioni previste dal legislatore e di

- comunicare prontamente all’Autorità quali siano le posizioni in relazione alle quali è venuto meno l’obbligo di ordinaria verifica dello scostamento VIR-RAB da parte dell’Autorità stessa;
- in relazione alle modalità di determinazione dello scostamento VIR-RAB aggregato d’ambito:
 - due Comuni e un’associazione di stazioni appaltanti hanno osservato che dovrebbero essere indicate in modo chiaro le modalità di determinazione dello scostamento VIR-RAB aggregato d’ambito;
 - un’associazione di stazioni appaltanti e un’associazione di categoria di imprese distributrici hanno osservato che dovrebbe essere chiarito quale valore debba essere considerato ai fini della valutazione dello scostamento aggregato d’ambito nel caso di disaccordo sul valore di rimborso tra ente concedente e concessionario uscente;
 - un’associazione di stazioni appaltanti ha osservato che l’ipotesi di attribuire alla stazione appaltante la responsabilità della determinazione dei valori della RAB sia per i singoli Enti locali concedenti sia per l’ambito risulterebbe problematica, in particolare nei casi in cui non ci sia accordo tra Ente locale concedente e stazione appaltante in relazione alla proprietà degli *asset*;
 - in relazione alle modalità di certificazione delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 124/17:
 - un’associazione di stazioni appaltanti, un Comune, un’associazione di imprese distributrici e un’impresa distributtrice hanno osservato che dovrebbe essere modificato il contenuto della dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 124/17 e della certificazione dell’Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull’applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
 - un’associazione di Comuni ha osservato che dovrebbe essere chiarito cosa si intenda per applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 in relazione alle prescrizioni dei contratti di concessione, nel caso in cui essi stessi siano coerenti con le medesime Linee guida 7 aprile 2014, in particolare dovrebbe essere chiarito come debbano essere trattate le situazioni “miste”, ovvero quelle in cui vi siano contratti di concessione con previsioni relative alle valutazioni e se si possa anche per questi casi rilasciare la certificazione;
 - due associazioni di categoria di imprese distributrici hanno espresso osservazioni contrarie alla precisazione contenuta nel documento per la consultazione, secondo cui le vite utili indicate negli atti e nelle convenzioni dovrebbero essere coerenti con eventuali prescrizioni normative; affermando in particolare che le vite utili concordate tra concedente e concessionario costituirebbero unicamente regole di calcolo del VIR e non svolgerebbero funzioni ulteriori legate ad adempimenti normativi;

- un'associazione di categoria di imprese distributrici si è dichiarata favorevole alle soluzioni prospettate relativamente alle modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, ritenendo utile la definizione di schemi-tipo;
- un'associazione di categoria di imprese distributrici si è dichiarata favorevole alla conferma da parte dell'Autorità dell'interpretazione secondo cui l'Ente concedente possa attestare che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 anche nei casi in cui il VIR sia frutto di una applicazione combinata delle previsioni contrattuali e, per quanto non previsto dal contratto, delle disposizioni dettate dalle medesime Linee guida 7 aprile 2014;
- in relazione all'individuazione delle competenze professionali del soggetto certificatore:
 - un'associazione di Comuni ha osservato che dovrebbe essere chiarito se i criteri indicati portino a circoscrivere il novero dei soggetti ai soli ingegneri;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che manca un apposito albo di professionisti per materie inerenti alla valutazione delle reti e quindi che dovrebbero essere definiti meglio i criteri in base ai quali possa essere comprovata la professionalità, dando rilievo all'esperienza del certificatore senza peraltro escludere altri aspetti qualificanti;
 - un'impresa distributtrice ha osservato che dovrebbero essere esplicitate le professionalità idonee e i relativi albi;
 - un'impresa distributtrice ha osservato che esiste un numero limitato di figure professionali in grado di ricoprire tanto il ruolo di commissari di gara quanto quello di consulenti per gli enti locali o le stazioni appaltanti nella determinazione del VIR; sottolineando che l'introduzione della figura del soggetto terzo certificatore, pur pienamente condivisibile, implicherebbe necessariamente l'individuazione di ulteriori professionisti, diversi da quelli che abbiano ricoperto il ruolo di consulente per gli enti locali o per le stazioni appaltanti nella determinazione del VIR e da quelli che potranno successivamente ricoprire il ruolo di commissario di gara, così ovviare a potenziali rischi di conflitto di interessi (nel primo caso) o incompatibilità (nel secondo);
- in relazione all'individuazione dei requisiti di onorabilità del soggetto certificatore:
 - un'associazione di stazioni appaltanti e un Comune hanno osservato che si dovrebbe fare riferimento ai requisiti previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/16, eventualmente integrati con il riferimento alle disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 58/98;
- in relazione all'individuazione dei requisiti di indipendenza del soggetto certificatore:

- un'associazione di Comuni ha osservato che il requisito di indipendenza dovrebbe essere verificato rispetto a tutte le imprese distributrici operanti sul territorio nazionale anziché alle sole imprese distributrici operanti nel singolo ambito territoriale interessato;
- un'associazione di stazioni appaltanti e un Comune hanno osservato che dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del decreto legislativo 165/01, secondo cui le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- un'associazione di stazioni appaltanti ha osservato che dovrebbe essere inserita "una specifica clausola di *pantouflage* o *revolving doors* tendente ad evitare che i suddetti certificatori assumano incarichi o riscuotano compensi dai concessionari uscenti o dalle loro aziende partecipate dei quali hanno certificato i VIR per i successivi tre anni";
- un'associazione di categoria di imprese distributrici e un'impresa distributtrice hanno osservato che il requisito dell'indipendenza dovrebbe essere valutato nei limiti di un arco temporale ritenuto congruo e che lo stesso requisito di indipendenza dovrebbe essere valutato anche nei confronti dell'Ente locale o dell'eventuale società patrimoniale collegata, al fine di evitare il paradosso che il consulente tecnico del Comune possa certificare la sua stessa valutazione; hanno osservato inoltre che, nel caso in cui il soggetto certificatore fosse una persona giuridica, i requisiti dovrebbero essere in capo alle persone fisiche preposte a svolgere l'attività di valutazione prevista dall'incarico;
- un soggetto attivo come consulente ha osservato che le prospettazioni relative all'assenza di rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas dovrebbero essere circoscritte all'assenza di rapporti inerenti alle attività propedeutiche e funzionali relative al solo affidamento oggetto di certificazione, svolte nei confronti della sola impresa distributtrice titolare del VIR da certificare o, al più, nei confronti delle sole imprese distributrici del gas presenti nell'ambito da certificare;
- in relazione all'ipotesi che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante:
 - un'associazione di stazioni appaltanti ha osservato che la prospettazione circa la possibilità di incaricare la stazione appaltante del compito di provvedere alla certificazione dell'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 non terrebbe conto del potere di delega degli Enti locali concedenti nei confronti della stazione appaltante: attribuire una seconda delega nel corso del procedimento potrebbe risultare in contrasto col principio di efficienza amministrativa della stazione appaltante;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che la possibilità di attribuire alla stazione appaltante il compito di certificare

- potrebbe creare problemi, in quanto non sempre la stazione appaltante risponde ai requisiti di idoneità e in particolare a quelli di professionalità e, in taluni casi, anche a quelli di indipendenza; ha osservato inoltre che, in ogni caso, dovrebbe essere esclusa la possibilità che la stazione appaltante-Comune possa certificare i dati relativi al proprio Comune;
- un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che potrebbe ravvisarsi un potenziale conflitto di interessi nel caso di incarico del consulente della stazione appaltante;
 - un'impresa distributtrice, dando per certo che le stazioni appaltanti non possano auto-dichiararsi soggetto certificatore, ha osservato che non risulta chiaro quale sia il soggetto o l'organo interno alla stazione appaltante preposto ad effettuare la certificazione; inoltre, dando per certo che il consulente della stazione appaltante sia il soggetto perfettamente in grado sul piano tecnico di produrre la certificazione, ma in potenziale conflitto di interesse, ha osservato che dovrebbero comunque essere meglio esplicitate le modalità di certificazione;
 - un'associazione di Comuni ha osservato che dovrebbe essere specificato che il soggetto certificatore possa anche essere l'eventuale consulente già individuato come supporto della stazione appaltante, se in possesso dei requisiti indicati;
- in relazione alle verifiche che l'Autorità può effettuare sulle dichiarazioni trasmesse:
- un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che l'Autorità dovrebbe verificare un numero di bandi non inferiore al 20% del totale;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici e un'impresa distributtrice hanno osservato che dovrebbe essere identificata una percentuale minima (5%-10%) di casi per i quali l'Autorità provvederà ad effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni pervenute;
- in relazione agli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni della legge 124/17:
- un'associazione di stazioni appaltanti e un Comune hanno osservato che dovrebbe essere aumentato il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale fissato dall'Autorità con la deliberazione 407/2012/R/GAS e 230/2013/R/GAS;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che l'intervento del soggetto terzo certificatore non possa causare un incremento del corrispettivo *una tantum* di cui appena sopra, dal momento che nella prassi gli enti locali concedenti e le stazioni appaltanti già si avvalgono in generale di consulenti esterni per effettuare le determinazioni di VIR e RAB o per sottoporre a verifica le valutazioni effettuate in contraddittorio dalle imprese distributrici uscenti.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle osservazioni al documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, con riferimento alla semplificazione dell'*iter* di valutazione dei bandi di gara previsto dalla legge 124/17:
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici si è dichiarata favorevole agli orientamenti dell'Autorità;
 - un'associazione di stazioni appaltanti ha osservato che vi sarebbero alcuni elementi di criticità, in particolare:
 - il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo non sarebbero aggiornati rispetto all'evoluzione normativa, facendo riferimento a norme non più in vigore, in particolare con riferimento alla disciplina degli appalti;
 - come affermato anche in una sentenza della giustizia amministrativa sarebbero possibili sia scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare tipo, in relazione a peculiarità delle gare da indire, sia dal contratto di servizio tipo, in relazione a esigenze specifiche del rapporto che in concreto deve essere regolato, e pertanto risulterebbe evidente che la pedissequa applicazione del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo non garantiscono l'efficienza e il contenimento dei costi in ogni ambito territoriale minimo;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che dovrebbero essere precisati i presupposti per l'accesso al percorso preferenziale ovvero i requisiti necessari affinché le stazioni appaltanti possano limitarsi a fornire una documentazione ridotta rispetto a quella prevista per il percorso ordinario di valutazione dei bandi di gara; in particolare, in analogia a quanto previsto per le valutazioni degli scostamenti VIR-RAB, dovrebbe essere individuato un soggetto che assuma la responsabilità di certificare che i bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare di gara tipo e al contratto di servizio tipo;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che, in analogia a quanto previsto per l'accesso alla procedura semplificata di valutazione dei bandi di gara, le stazioni appaltanti dovrebbero fornire un'adeguata dichiarazione, su uno schema-tipo predisposto dall'Autorità, volta a certificare l'aderenza a ciascuno dei tre documenti tipo richiamati dalla legge;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che, anche nei casi di accesso al percorso preferenziale, dovrebbe essere messa a disposizione dell'Autorità la documentazione di gara completa;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha osservato che dovrebbe essere comunque messa a disposizione la documentazione prevista dal comma 9.2 del decreto 226/11;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici si è dichiarata favorevole all'orientamento di limitare l'invio dei documenti da parte delle stazioni appaltanti a quelli ritenuti essenziali per la verifica, tra i quali le

linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle osservazioni al documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, in relazione allo svolgimento delle analisi costi-benefici e all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo:
 - associazioni di categoria di imprese distributrici e un'impresa distributrice hanno osservato che permarranno ancora incertezze in relazione alle modalità di riconoscimento degli investimenti oggetto dei piani di investimenti.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle osservazioni al documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, in relazione ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore:
 - un'associazione di Comuni ha osservato che dovrebbe essere chiarito se, nei casi di RAB disallineate, la rivalutazione parametrica possa essere utilizzata per calcolare il corrispettivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto 226/11;
 - associazioni di categoria di imprese distributrici, due imprese distributrici in linea generale, non condividono gli orientamenti dell'Autorità;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici si è dichiarata favorevole agli orientamenti espressi nel documento, con la sola eccezione di quanto prospettato in relazione all'utilizzo di un'ipotetica stratificazione *standard*.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alla semplificazione dell'*iter* di valutazione degli scostamenti VIR-RAB:
 - in linea generale:
 - sia opportuno confermare gli orientamenti del documento per la consultazione atteso che sono risultati in larga parte condivisi dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione;
 - non siano condivisibili le osservazioni formulate da alcuni soggetti secondo cui dovrebbero svolgersi valutazioni individuali degli scostamenti per i Comuni che presentino scostamenti superiori al 20% e valutazioni semplificate sulla base delle disposizioni della legge 124/17 per gli altri Comuni; ciò in quanto una simile impostazione si porrebbe in contrasto con la normativa primaria che favorisce percorsi semplificati solo nei casi in cui gli scostamenti rilevati risultino contenuti entro limiti predefiniti a livello d'ambito;

- sia opportuno, al fine di rendere più organico, intellegibile e trasparente l'insieme delle disposizioni relative agli *iter* di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, trasferire le disposizioni contenute nella deliberazione 310/2014/R/GAS, compendiandole con le disposizioni relative all'attuazione della legge 124/17, in un Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di *iter* di valutazione degli scostamenti VIR-RAB;
- in relazione ai casi in cui sia già stata trasmessa all'Autorità la documentazione relativa agli scostamenti VIR-RAB sia opportuno:
 - confermare gli orientamenti previsti nel documento per la consultazione, i quali appaiono conformi e coerenti con le disposizioni della legge e lasciano alle stazioni appaltanti la possibilità di verificare, sulla base della situazione concreta del singolo ambito tariffario, anche tenendo conto dei primi esiti e delle eventuali risultanze istruttorie delle analisi già effettuate dall'Autorità, quale sia l'ipotesi più idonea nelle singole fattispecie; per contro, tutte le osservazioni critiche pervenute recano proposte o spunti la cui implementazione comporta un eccessivo appesantimento delle procedure, inadeguato rispetto alle esigenze di flessibilità che richiedono le ipotesi in esame;
 - prevedere che le stazioni appaltanti comunichino in modo formale all'Autorità entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione la loro scelta;
- in relazione alle modalità di determinazione dello scostamento VIR-RAB aggregato d'ambito:
 - sia necessario, in coerenza con quanto richiesto dai partecipanti alla consultazione, chiarire formalmente come deve essere determinato lo scostamento VIR-RAB aggregato d'ambito, in particolare nel caso di disaccordo sul valore di rimborso tra ente concedente e concessionario uscente;
- in relazione alle modalità di certificazione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17:
 - sia opportuno confermare gli orientamenti del documento per la consultazione, essendo necessario e opportuno che il percorso preferenziale sia riservato ai casi in cui i margini di valutazione del valore delle reti non siano significativi, e prevedere quindi che:
 - i. l'accesso all'*iter* semplificato previsto dalla legge 124/17 sia limitato ai casi di applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014 e siano invece esclusi, e assoggettati al regime ordinario, i casi in cui il valore del VIR sia calcolato sulla base di accordi tra le parti e i casi in cui il medesimo valore sia frutto di una applicazione combinata delle previsioni contrattuali e, per quanto non previsto dal contratto, delle disposizioni dettate dalle medesime Linee guida 7 aprile 2014;

- ii. non sia consentito l'accesso all'*iter* semplificato previsto dalla legge 124/17 nel caso in cui le vite utili indicate negli atti e nelle convenzioni non siano coerenti con eventuali prescrizioni normative;
 - sia opportuno prevedere che il Direttore della Direzione Infrastrutture provveda, con propria determina, alla definizione dei modelli, in coerenza con le indicazioni dei punti precedenti;
- in relazione all'individuazione delle competenze professionali del soggetto certificatore:
 - anche in considerazione di quanto emerso dalla consultazione, sia opportuno prevedere che i requisiti relativi alle competenze professionali siano definiti in dettaglio dagli Enti locali al momento della selezione del soggetto certificatore;
- in relazione all'individuazione dei requisiti di onorabilità del soggetto certificatore:
 - alla luce delle osservazioni pervenute, sia opportuno precisare che, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi disposizione normativa di per sé applicabile, i soggetti certificatori debbano comunque possedere taluni requisiti minimi di onorabilità, e in particolare:
 - i. non devono avere riportato condanne penali e non devono avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - ii. non devono avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - iii. non hanno notizia di essere sottoposti a indagini preliminari;
 - iv. non devono essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- in relazione all'individuazione dei requisiti di indipendenza del soggetto certificatore:
 - sia opportuno precisare che, in base alla stessa legge 124/17, l'Ente locale concedente può certificare direttamente la sussistenza dei presupposti da essa previsti, e che la possibilità di ricorrere a un soggetto terzo è una facoltà e non un obbligo; in questo senso la medesima legge 124/17 non impedisce all'Ente locale di rimettere la certificazione alla stazione appaltante
 - che, nel caso in cui l'Ente locale faccia ricorso a un soggetto terzo, alla luce delle osservazioni pervenute, sia opportuno precisare che, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi disposizione normativa di per sé

applicabile, i soggetti certificatori devono possedere taluni requisiti minimi di indipendenza nei confronti dei distributori interessati, e in particolare:

- i. non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - ii. non devono essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società degli anzidetti distributori interessati, non devono essere gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dai medesimi distributori interessati, delle società che controllano questi ultimi e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - iii. non devono essere legati ai distributori interessati o alle società da questi ultimi controllate o alle società che li controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dei distributori interessati e ai soggetti di cui al punto ii. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- in relazione all'assenza di rapporti di controllo o collegamento societario con imprese distributrici di gas naturale, il requisito debba essere verificato rispetto a tutte le imprese distributrici operanti sul territorio nazionale;
 - in relazione ai rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione, si debba far riferimento alle sole imprese operanti sul territorio dell'ambito territoriale interessato;
 - i certificatori, per i successivi tre anni, non possono inoltre assumere incarichi o riscuotere compensi o elargizioni dai concessionari uscenti o dagli altri soggetti a questi ultimi legati nei termini delle punti ii. e iii.;
- in relazione all'ipotesi che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante:
- sia opportuno confermare la possibilità che la stazione appaltante possa essere incaricata di tale compito; tale facoltà, infatti, non esclusa dalla legge, consente all'Ente locale che non dispone di personale qualificato al suo interno per compiere la certificazione, di poter effettivamente esercitare un tale diritto riconosciutogli dalla legge, sostanzialmente avvalendosi delle strutture organizzative della stazione appaltante;
- in relazione alle verifiche che l'Autorità può effettuare sulle dichiarazioni trasmesse:
- non si ritiene opportuno prevedere vincoli al numero di verifiche che possano essere effettuate e pertanto confermare l'impostazione del documento per la consultazione;

- in relazione agli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni della legge 124/17:
 - non sia opportuno prevedere ulteriori oneri a carico degli utenti;
- in relazione alla semplificazione dell'*iter* di valutazione dei bandi di gara previste dalla legge 124/17:
 - sia opportuno confermare gli orientamenti del documento per la consultazione 734/2017/R/GAS, precisando che nel caso di interventi sui documenti tipo per aggiornamento della normativa di riferimento le stazioni appaltanti rilascino apposita dichiarazione che evidenzino quali modifiche siano state apportate, utilizzando lo schema di nota giustificativa integrativa definito dall'Autorità;
- in relazione allo svolgimento delle analisi costi-benefici, con riferimento ad alcuni degli elementi emersi nell'ambito della consultazione, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, al fine di dare un contributo nelle opportune sedi istituzionali all'individuazione di criteri che favoriscano uno sviluppo infrastrutturale efficiente;
- gli approfondimenti di cui al punto precedente non incidano negativamente sulle tempistiche di esecuzione delle gare, in quanto l'Autorità ha individuato soglie relative alle condizioni minime di sviluppo e ha chiarito le relative condizioni di riconoscibilità ai fini tariffari;
- in relazione ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, anche mediante tavoli tecnici con le associazioni di categoria delle imprese distributrici

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito";
2. di approvare l'Allegato B, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito";
3. di abrogare, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei testi integrati di cui ai punti 1 e 2, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS;
4. di prevedere, per i casi in cui sia già stata trasmessa all'Autorità la documentazione relativa agli scostamenti VIR-RAB, che le stazioni appaltanti comunichino in modo formale all'Autorità entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione se intendono avvalersi della possibilità prevista dalla legge 124/17;
5. di prevedere che siano svolti specifici approfondimenti in relazione allo svolgimento delle analisi costi-benefici, al fine di dare un contributo nelle opportune sedi istituzionali, in particolare in coordinamento con il Ministero dello

Sviluppo Economico, all'individuazione di criteri che favoriscano uno sviluppo infrastrutturale efficiente;

6. di prevedere che siano svolti specifici approfondimenti in relazione ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, anche mediante tavoli tecnici con le associazioni di categoria delle imprese distributrici;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e all'ANCI;
8. di pubblicare la presente deliberazione e gli Allegati A e B sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni